

# TI\_GERICHTE 52.2018.143 vom 9. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.143](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.143)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.143 du 9 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.143 del 9 settembre 2019

## Regeste

Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS

## Erwägungen

### E. 5

dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]; STF 2C\_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2); che la revoca di un permesso di domicilio UE/AELS è regolata dall'articolo 63 LStrI ( art. 23 cpv. 2 OLCP); che in un simile contesto assume comunque rilievo l'art. 5 paragrafo 2 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità; che la misura di allontanamento o di respingimento ordinata dalla competente autorità in virtù degli articoli 60-68 LStrI è valevole per l'intera Svizzera (art. 24 OLCP); che come accennato in narrativa, l'8 luglio 2016 il Dipartimento ha revocato per motivi di ordine pubblico il permesso di domicilio UE/AELS a RI 1; che il provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 6 febbraio 2018; che il 10 novembre 2016, pendente causa, il ricorrente si è trasferito nel Canton Zugo (notifica di partenza del 22 novembre 2016, agli atti); che dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento (art. 25 OLCP); che le Autorità competenti in materia di polizia degli stranieri del Cantone di Zugo hanno però rilasciato nel frattempo a RI 1 un nuovo permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo fissato per il 31 ottobre 2022 (doc. E: copia dell'autorizzazione di domicilio UE/AELS); che nel caso concreto il ricorrente, essendo stato posto al beneficio di un nuovo permesso di domicilio UE/AELS da parte dell'Autorità competente nel Cantone in cui risiede attualmente (cfr. art. 26 OLCP), l'interesse pratico e attuale alla risoluzione della presente causa - ovvero la questione della revoca del permesso di domicilio UE/AELS rilasciato dalle Autorità ticinesi - è indubbiamente venuto meno nel corso della procedura; che in siffatte circostanze, il gravame deve quindi essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto; che la presente vertenza deve pertanto limitarsi a statuire sulla suddivisione delle spese e dell'eventuale attribuzione di ripetibili; che nell'esame sommario del verosimile esito dell'impugnativa non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente a un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata: trattasi infatti di un semplice giudizio di apparenza che non richiede approfonditi esami di fatto e di diritto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a; STF 9C\_6/2009 del 7 agosto 2009; RDAT 1984 n. 54); che nella presente fattispecie, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, l'esito della causa avrebbe richiesto un'attenta disamina sull'esistenza di un motivo di revoca del permesso e dell'eventuale proporzionalità della

misura intrapresa; che in siffatte circostanze, e per motivi di equità, appare quindi giustificato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie e all'attribuzione di ripetibili (cfr. art. 47 cpv. 1, rispettivamente, 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Al ricorrente va retrocessa la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente  
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.